

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO FRA OPERAI E CONTADINI - POGGIO

STATUTO SOCIALE

ARTICOLO N. 1

E' costituita in Bogliasco - Frazione Poggio una Società di Mutuo Soccorso denominata S.M.S. "Era Operai e Contadini".

ARTICOLO N. 2

Essa si propone:

- a) - Di sussidiare la famiglia dei Soci in caso di morte o di particolare indigenza causata da impotenza al lavoro.
- b) - Diffondere l'istruzione, la ricreazione, la cultura e lo sport fra i Soci e le loro famiglie. A tale scopo potrà indire conferenze e dibattiti a carattere scientifico, culturale e politico; acquistare libri, riviste, organizzare gare e concorsi; distribuire borse di studio a scolari e studenti bisognosi che si distinguano particolarmente nel profitto scolastico.
- c) - Aiutare ogni forma di organizzazione ed aderire ad ogni iniziativa che tenda al miglioramento economico e morale dei lavoratori e ad affermare i principi della democrazia, della giustizia sociale e della pace in Italia e nel Mondo. Per il raggiungimento dei fini enunciati la Società potrà svolgere ogni e qualsiasi attività che, nello spirito della Legge Istitutiva 15/04/1886 N. 3818, abbia come obiettivo l'accrescimento e la razionale utilizzazione del Patrimonio e delle attività sociali.

DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

ARTICOLO N. 3

Possono essere soci tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il 15° anno di vita, aventi capacità giuridica e che accettino i presupposti ideali e materiali a cui il Mutuo Soccorso si ispira. Non possono essere ammessi a far parte della Società e né appartenervi i condannati per truffa, furto, falso e per qualunque altra causa infamante, nonché coloro che sono abitualmente dediti all'ubriachezza, alle risse ed al gioco.

ARTICOLO N. 4

Gli aspiranti soci dovranno presentare domanda di ammissione per iscritto, indirizzandola al Consiglio di Amministrazione della Società.

ARTICOLO N. 5

All'atto della domanda l'aspirante socio dovrà versare £ 5.000 per quota di iscrizione, una quota associativa annuale la cui entità verrà determinata annualmente dall'Assemblea e pagare la copia dello Statuto (£ 5.000). La quota sociale è intransmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

ARTICOLO N. 6

I nomi degli aspiranti soci rimarranno esposti per 15 giorni nell'albo sociale, trascorsi i quali, il Consiglio, quando non vi siano osservazioni da parte dei Soci, procederà alla loro

ammissione.

ARTICOLO N. 7

Il socio che non adempie agli impegni di versamento delle quote previste entro sei mesi dalla iscrizione verrà considerato recesso dalla Società. Il Consiglio può deliberare eccezioni. Il socio recesso per mancato versamento della quota può ripetere domanda di ammissione nell'esercizio sociale successivo e dovrà pagare tutte le quote arretrate e le eventuali multe. Il nuovo socio consegue il diritto di voto immediatamente dopo il ritiro della tessera.

ARTICOLO N. 8

Ogni socio ha l'obbligo di:

- a) Osservare il presente Statuto ed i regolamenti interni.
- b) Disimpegnare con zelo ed imparzialità le cariche e gli uffici a cui viene assegnato.
- c) Pagare il contributo entro l'anno in corso.
- d) Vivere in buona armonia con i Consoci e cooperare al benessere morale ed economico della Società.
- e) Intervenire alle adunanze ed osservare l'ordine delle discussioni.

ARTICOLO N. 9

Il Socio chiamato in servizio militare di leva o per richiamo, verrà dal Consiglio dispensato dal pagamento della quota annuale e non parteciperà né ai diritti né ai doveri verso la Società; cessato il servizio, verrà reintegrato nei suoi

diritti di anzianità, purché riprenda a pagare il contributo entro tre mesi dalla data del Congedo.

ARTICOLO N. 10

Il socio che parte per l'estero è obbligato a rendere edotto il Consiglio di Amministrazione e non parteciperà, più di conseguenza, né ai doveri né ai diritti verso la Società. Al rientro in patria verrà reintegrato nei suoi diritti di anzianità purché ritorni a pagare i contributi entro un mese dalla data di arrivo.

ARTICOLO N. 11

Il Socio con almeno 20 anni di iscrizione alla Società e che abbia compiuto il 75° anno di età sarà esonerato dal pagamento della quota sociale.

ARTICOLO N. 12

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle condizioni finanziarie della Società, se l'Assemblea l'accordasse, potrà in casi specialissimi ed urgenti venire in aiuto del socio bisognoso e dove occorra, anche alla sua famiglia, così dicasi per le famiglie dei soci defunti.

ARTICOLO N. 13

Allorché la malattia di un socio sarà riconosciuta grave, il Presidente, su richiesta, sarà obbligato a farlo assistere da tre Soci per turno ogni notte.

ARTICOLO N. 14

I soci dimissionari, rientrando a far parte della Società,

sono considerati come nuovi soci.

ARTICOLO N. 15

Alle Assemblee sono obbligati ad intervenire tutti i soci residenti nella Frazione di Poggio, i soci che hanno compiuto il 70° anno di età non sono obbligati a parteciparvi.

ARTICOLO N. 16

Chi senza giusto motivo, preavvisato ai membri del Consiglio, mancasse ad una Assemblea dovrà pagare una penalità, che verrà fissata dall'Assemblea.

ARTICOLO N. 17

Entro il 31 dicembre di ogni anno i soci dovranno saldare il conto verso la Società, trascorso tale termine, ai ritardatari verrà inviato l'avviso a mezzo posta.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO N. 18

Il C.d.A. è composto da 9 a 15 membri scelti fra i soci. Essi vengono eletti dall'Assemblea dei soci con votazione segreta e durano in carica un anno e sono sempre rieleggibili.

ARTICOLO N. 19

Il C.d.A. eleggerà nel suo seno il Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Vice-Segretario ed un Cassiere, i quali potranno, qualora l'Assemblea lo decida e ne determini i compiti, funzionare anche da Comitato Esecutivo.

ATTRIBUZIONI

ARTICOLO N. 20

Sono attribuzioni del Consiglio:

- a) dare corso alle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) ordinare l'amministrazione sociale;
- c) studiare e fissare gli oggetti sui quali l'assemblea dovrà discutere;
- d) redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) adempiere a tutte quelle altre funzioni che non fossero di competenza dell'Assemblea.

ARTICOLO N. 21

Senza il consenso dell'assemblea generale il Consiglio di Amministrazione non potrà effettuare spese straordinarie che oltrepassino comunque le $\text{£ } 10.000.000$.

ARTICOLO N. 22

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, firma tutti gli atti sociali, vigila il buon andamento della Società ed ha la firma e la rappresentanza sociale in giudizio e di fronte ai terzi.

In caso di trascuratezza da parte del Presidente e dei Consiglieri in qualche mansione affidatagli, il consigliere più anziano o chi per esso proporrà la convocazione del Consiglio di Amministrazione per avere le spiegazioni che saranno del caso.

ARTICOLO N. 23

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nelle sue mansioni e

lo sostituisce in sua assenza.

ARTICOLO N. 24

Il Verbale delle Assemblee, redatto dal segretario, sarà firmato dal Presidente della assemblea, dal segretario, dal consigliere anziano fra gli intervenuti, e ove siano stati nominati, anche dagli scrutatori. Di tutte le deliberazioni prese in Assemblea sarà pubblicata una copia entro otto giorni nella sede sociale, e vi rimarrà esposta per 15 giorni. Dopo tale pubblicazione, le deliberazioni stesse saranno come ritenute cognite a tutti i soci. Il verbale delle adunanze del Consiglio, redatto dal segretario, sarà firmato dal Presidente e dal Segretario. Il verbale delle adunanze dei sindaci revisori sarà redatto da uno di essi e firmato da tutti i Sindaci presenti.

ARTICOLO N. 25

Il segretario tiene la corrispondenza, redige i verbali delle sedute consiliari e delle Assemblee, custodisce i libri contabili e quelli dell'archivio.

Il vice-segretario coadiuva il segretario nelle sue mansioni e lo sostituisce in sua assenza.

ARTICOLO N. 26

Il Cassiere ritira annualmente il contributo dai soci, paga i mandati e tiene con la massima cura un registro di entrata e di uscita di cassa.

ARTICOLO N. 27

I Consiglieri aiutano la presidenza nei suoi lavori e collaborano in tutti i campi che interessano il normale svolgimento della vita della Società.

S I N D A C I

ARTICOLO N. 28

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti. Durano in carica 3 anni e sono sempre rieleggibili.

Fra i Sindaci effettivi verrà eletto il Presidente del Collegio Sindacale. Ai Sindaci incombono le seguenti attribuzioni:

- a) esaminare il rendiconto annuale;
- b) fare degli improvvisi riscontri di cassa;
- c) partecipare alle sedute del Consiglio e delle Assemblee.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO N. 29

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà almeno una volta ogni tre mesi. Le riunioni saranno valide con la presenza della metà più uno dei membri del Consiglio. Le deliberazioni saranno valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO N. 30

Saranno ritenuti decaduti quei membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, resteranno assenti da quattro sedute consecutive.

DELLE ASSEMBLEE

ARTICOLO N. 31

L'Assemblea è il potere costituente e sovrano della Società ed è composta da tutti i soci iscritti.

Le Assemblies saranno di due specie: ordinaria e straordinaria.

ARTICOLO N. 32

L'Assemblea ordinaria sarà tenuta almeno una volta all'anno e sarà valida con l'intervento di almeno la metà più uno dei soci. Ove non si raggiungerà il numero legale un'ora dopo la convocazione l'Assemblea passerà in seconda convocazione e sarà valida a deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

ARTICOLO N. 33

Potranno essere tenute Assemblies straordinarie a misura che i bisogni della Società lo richiedano e su richiesta di non meno di 1/5 dei soci.

ARTICOLO N. 34

Le convocazioni dell'Assemblea saranno fatte dal Consiglio mediante avviso pubblico da affiggersi almeno una settimana prima nei locali sociali indicando in esso le pratiche da discutere. Il rendiconto annuale dovrà essere esposto all'Albo sociale durante i cinque giorni che precedono l'apposita riunione assembleare. L'Assemblea generale sarà presieduta dal Presidente della Società, o da chi ne fa le veci, assistito dal Segretario della Società.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di

voti dei presenti, per alzata di mano. Le nomine sono fatte per maggioranza relativa e a scheda segreta, di cui all'art. 2532, secondo comma, del C.C..

ARTICOLO N. 35

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale si terrà l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere il Rendiconto Economico e Finanziario e le altre pratiche iscritte all'Ordine del Giorno.

In particolare l'Assemblea dovrà controllare che tutti gli utili della gestione sociale, comunque realizzati, siano destinati, dedotta la spesa di gestione, ai fini di mutualità, ricreazione, cultura, sport, ecc. previsti dall'Art. 2 del presente Statuto. Inoltre ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Società salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Assemblea dovrà inoltre designare un numero adeguato di soci che collaborino con il Consiglio di Amministrazione nella gestione delle attività sociali, siano esse di carattere economico che di interesse collettivo generale.

ARTICOLO N. 36

Ogni volta in cui debbesi procedere per schede segrete saranno nominati tre scrutatori, i quali col Presidente ed il Segretario vigileranno il buon andamento della votazione.

A R B I T R I

ARTICOLO N. 37

A dirimere le controversie che possono insorgere fra i soci stessi oppure fra i soci ed il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea annuale eleggerà un Collegio dei Proibiviri composto di tre membri scelti anche fra i non soci. Detto Collegio durerà in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il responso dei Proibiviri è inappellabile.

DELLA ESPULSIONE

ARTICOLO N. 38

I soci possono essere espulsi dalla Società per reati infamanti, per mancanza ai doveri della solidarietà operaia e per tutte quelle altre mancanze che recassero grave danno morale e materiale alla Società.

L'espulsione è deliberata dalla Assemblea a scheda segreta ed è valida quando votata dai due terzi dei votanti. L'espulsione verrà comunicata al socio entro 15 giorni dalla deliberazione; lo stesso avrà possibilità di ricorrere ai Proibiviri entro un mese dalla data della comunicazione. Verranno espulsi dalla Società coloro che provocassero gravi disordini, alterchi o contestazioni nei locali sociali cagionando danni materiali; verranno ugualmente espulsi coloro che facessero propaganda disfattista a danno della Società.

ARTICOLO N. 39

La Società ha una bandiera coi colori nazionali portante nel bianco la iscrizione "Società Operaia di Mutuo Soccorso fra

Operai e Contadini della Frazione Peggio" ed un fregio con due mani incrociate.

La Bandiera deve essere conservata nei locali sociali e non può uscirne in forma ufficiale se non accompagnata da almeno 2 soci fra cui un Consigliere e se non previa deliberazione della Presidenza.

ARTICOLO N. 40

In caso di morte di un socio la Società si assume l'obbligo di rendere estreme onoranze ai soci defunti. Tutti i soci che ne abbiano la possibilità sono moralmente invitati a parteciparvi.

Il periodo di lutto sociale decorrerà dalla comunicazione del decesso (la Famiglia ne darà immediato avviso alla Segreteria della Società) fino a funerali avvenuti.

La Bandiera sociale verrà esposta a mezz'asta e nei locali sociali saranno sospesi i trattenimenti danzanti.

Per i funerali verranno osservate le seguenti disposizioni:

- a tutti i soci defunti verrà offerta una corona di fiori;
- la Società comunicherà a mezzo manifesti murali il giorno, l'ora e la località per l'accompagnamento funebre.

Per i funerali che si svolgeranno nel Comune di Bogliasco una rappresentanza porterà la Bandiera sociale.

Alla famiglia verranno inviate le condoglianze.

SCIoglimento

ARTICOLO N. 41

La Società non potrà essere sciolta se non dopo deliberazione della Assemblea generale dei soci e fino a quando vi restino almeno 10 soci in regola con i pagamenti.

ARTICOLO N. 42

In caso di scioglimento il patrimonio rimanente dopo il pagamento dei debiti sociali, verrà devoluto ad altre

Associazioni con finalità analoghe e di pubblica

comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662, salvo diversa

destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO N. 43

Il presente statuto non potrà essere modificato che dietro domanda di almeno trenta soci e su proposta del Consiglio.

ARTICOLO N. 44

Le deliberazioni per lo scioglimento e per proroga della Società e per le modificazioni statutarie saranno valide quando siano presenti almeno metà dei soci iscritti e ciò sia tanto in prima quanto in seconda convocazione e con voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

ARTICOLO N. 45

Per i casi non contemplati dal presente Statuto e nella Legge 15 aprile 1886 N. 3818 sulle Società Operative di Mutuo Soccorso, deciderà l'Assemblea dei soci.

ARTICOLO N. 46

Il Consiglio di Amministrazione rimane in questa carica sino a

che la trasformazione della Società venga approvata dalle
Autorità competenti e siano state eseguite tutte le
pubblicazioni di rito.

28 DIC. 1998

Registrato a Rapallo addì

al n.

7545

Mod.

3

Esatte lire

253.000

(duecentocinquantatremila)



IL DIRETTORE
(Elena Lavarro)